

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali e privacy

Decreto n. 91

IL RETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;
- Vista la X disposizione transitoria e finale dello Statuto e visto il regolamento generale di Ateneo, in particolare l'art. 2 ;
- Considerato che il senato accademico, in data 12.3.2013, ha deliberato le disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione delle rappresentanze studentesche per il mandato fino al 31.10.2015;
- Visto l'art. 3, comma 9 dello Statuto e considerata l'esigenza di dare continuità all'attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo, con conseguente necessità di prevedere una rapida entrata in vigore delle disposizioni regolamentari transitorie approvate

D E C R E T A

Art. 1 – Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento generale di Ateneo, sono emanate, nella stesura allegata, le disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione delle rappresentanze studentesche.

Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo web dell'Ateneo e sul relativo sito Internet, voce Intranet/Elezioni, ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dello Statuto, il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 3 – L'originale del presente decreto è depositato agli atti dell'Area legale e generale.

Genova, 14 MAR. 2013



IL RETTORE

***Disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione
delle rappresentanze studentesche***
(approvate dal Senato accademico in data 12.3.2013)

Norme generali e comuni

Art. 1 – Fasi di cui si compone la tornata elettorale

1. ELEZIONI DI PRIMO GRADO *(cui partecipano tutti gli iscritti):*

- a) Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio del corso/dei corsi di studio (art. 52, comma 4, dello Statuto);
- b) Elezioni del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei dottorandi, del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento (art. 39, comma 1, dello Statuto);
- c) Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione (art. 55 dello Statuto).

2. ELEZIONI DI SECONDO GRADO *(cui partecipano gli studenti dei CCS e i dottorandi/specializzandi dei consigli di dipartimento, nominati in esito alle elezioni di primo grado):*

- d) Elezione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento (art. 39, comma 1, dello Statuto);
- e) Elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nel consiglio della scuola (art. 46, comma 1, lett. d, dello Statuto);
- f) Elezione delle rappresentanze studentesche nella commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (art. 49, comma 2, dello Statuto e regolamento di scuola o disposizioni regolamentari transitorie).

3. ELEZIONI DI TERZO GRADO *(per cui sono chiamati al voto i rappresentanti di studenti, dottorandi e specializzandi nominati in esito alle elezioni di primo o secondo grado):*

- g) Elezione del rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione (art. 23, comma 1, dello Statuto);
- h) Elezione delle rappresentanze studentesche nel senato accademico (art. 15, comma 1, lett. e, dello Statuto);
- i) Elezione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione (art. 19, comma 1, lett. d, dello Statuto);
- l) Elezione del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta del dipartimento (art. 41, comma 1, dello Statuto).

4. ELEZIONI DI QUARTO GRADO *(per cui sono chiamati al voto i rappresentanti di studenti, dottorandi e specializzandi nominati nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione):*

- m) Elezione delle rappresentanze studentesche nel comitato per le pari opportunità (art. 28, comma 1, dello Statuto).

Art. 2 – Avvio delle procedure

- 1. Il rettore, con apposita comunicazione, dà avvio alle procedure per l'elezione delle rappresentanze studentesche e stabilisce i periodi entro i quali, i coordinatori dei corsi di studio,

i direttori di dipartimento, i direttori/coordinatori delle scuole di specializzazione, i presidi di scuola e il rettore stesso, ciascuno per la propria competenza, devono emanare il decreto di indizione e svolgere le procedure elettive descritte nel precedente articolo, fino alla nomina dei rappresentanti.

2. Il preside stabilisce, di norma, una data unica per le elezioni di secondo grado di competenza della scuola e dei dipartimenti, da svolgersi contestualmente presso i seggi da costituirsi a cura dei dipartimenti.
3. Qualora il consiglio di scuola non abbia approvato in tempo utile il regolamento di scuola o disposizioni regolamentari transitorie, le elezioni delle rappresentanze studentesche nella commissione paritetica di scuola saranno svolte dal preside in una data successiva rispetto a quella stabilita per le elezioni di secondo grado.

Art. 3 – Indizione

1. Il decreto di indizione stabilisce il giorno, o i giorni consecutivi, di votazione e gli orari, in relazione all'esigenza di favorire il raggiungimento del quorum del 10% per la validità delle votazioni, stabilito dall'art. 67, comma 3, dello Statuto; il decreto indica inoltre il numero degli eligendi, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali, e precisa che è esprimibile una sola preferenza, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto.
2. Il decreto di indizione è pubblicato all'albo e nel sito Internet delle strutture interessate, dandone tempestivamente informazione agli elettori.

Art. 4 – Seggi elettorali

1. Col decreto di indizione sono costituiti uno o più seggi elettorali composti ciascuno da un numero di componenti docenti e/o tecnici amministrativi fra un minimo di tre e, di norma, un massimo di cinque, oltre ad almeno un supplente; fra i suddetti componenti sono nominati il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 5 – Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze studentesche è rinnovato ogni due anni accademici.
2. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.
3. Per garantire la prosecuzione del percorso volto alla piena realizzazione del nuovo assetto statutario, nonché la funzionalità degli organi, gli eletti sono nominati dalla data indicata nel rispettivo provvedimento di nomina e restano in carica fino al 31.10.2015, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni; agli effetti del computo per il limite sul cumulo dei mandati, previsto dall'art. 70 dello Statuto, si assume invece come decorrenza la data dell'1.11.2013.
4. I periodi di mandato svolti o in corso dei rappresentanti degli studenti designati dal rettore nei consigli di dipartimento e nei consigli delle scuole, ai sensi rispettivamente della IV e V disposizione transitoria e finale dello Statuto, non sono computati ai fini del suddetto limite al cumulo dei mandati. I rappresentanti degli studenti che hanno svolto uno scorcio del mandato t.a. 2010/2013 nel senato accademico o nel consiglio di amministrazione o che sono in carica in quanto designati dal rettore, ai sensi rispettivamente della VII e VIII disposizione transitoria e finale dello Statuto, possono essere eletti nel medesimo organo di governo solo per il mandato che decorre dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e termina con il 31.10.2015.
5. In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il primo dei non eletti in graduatoria provvedendo a garantire, finché possibile, le riserve eventualmente previste; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni.

Art. 6 – Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili sono, di norma, allegati al provvedimento di indizione oppure tale provvedimento indica il giorno, di norma, non oltre cinque giorni dall'indizione, in cui saranno pubblicizzati.
2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione; in esito alle verifiche e alle decisioni sulle opposizioni, sono formati gli elenchi alfabetici definitivi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili; tali elenchi sono pubblicizzati entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione, di norma, entro il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7 – Candidatura individuale per gli organi di governo e dichiarazione di disponibilità ad essere eletto per gli altri organi

1. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, dello Statuto, sono eleggibili per gli organi di governo gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi inseriti nell'elettorato passivo, che abbiano presentato al rettore, entro i termini e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni, la propria candidatura ed il proprio *curriculum vitae* al fine della pubblicizzazione tramite l'albo ed il sito Internet dell'Ateneo
2. Per gli organi diversi dagli organi di governo, il decreto di indizione indica le modalità ed i tempi con i quali gli elettori, pur non essendo prevista la presentazione di formale candidatura, possono rendere nota e pubblicizzare sui siti Internet delle strutture interessate la loro disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la carica di rappresentante; tali elettori devono far pervenire la dichiarazione di disponibilità, completa di dati anagrafici, matricola universitaria, corso di studio cui sono iscritti e l'organo collegiale per il quale intendono concorrere, entro il termine stabilito nel decreto di indizione; resta comunque fermo che tutti gli appartenenti al collegio elettorale sono eleggibili e che i disponibili ad essere eletti possono liberamente pubblicizzare la loro intenzione con altri modi integrativi o alternativi rispetto alla citata modalità tramite sito Internet istituzionale, la quale rimane quindi solo una modalità ausiliaria non obbligatoria per l'elettore.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. I componenti di ogni seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro, previo accertamento dell'identità personale, provvedono all'annotazione degli estremi del relativo documento di riconoscimento e, successivamente, consegnano la scheda elettorale.
2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
3. Le votazioni sono valide qualora abbia votato almeno il 10% degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 67, comma 3, dello Statuto.
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile nero o blu fornita dal seggio.
5. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla.

Art. 9 - Operazioni di spoglio e formazione della graduatoria elettorale

1. terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale (ogni seggio elettorale, nel caso di più seggi costituiti), procede al conteggio di coloro che hanno votato, risultanti dalle firme apposte dai votanti sull'apposito registro, al conteggio ed allo scrutinio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, indicando per ciascun nominativo i voti riportati, in ordine decrescente e, in caso di pari merito, la data di nascita.
2. In fase di scrutinio, sulla attribuzione o sulla nullità dei voti, il seggio decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. I seggi elettorali consegnano il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali e tutta la documentazione del seggio all'organo monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti.

Art. 10 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il responsabile che ha indetto le elezioni:
 - a) esercita il controllo di legittimità sugli atti delle procedure elettorali verbalizzate dal seggio/dai seggi elettorali;
 - b) con proprio decreto, approva gli atti, riporta e somma i voti espressi nei diversi seggi, attribuisce la precedenza, in caso di parità di voti, al più anziano di età, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti, nel rispetto, finché possibile, delle riserve, ove previste; ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto, proclama i non eletti escludendo dalla graduatoria coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 30% dei voti ottenuti dall'ultimo di coloro che, prima dell'applicazione di eventuali riserve o prima di eventuali rinunce a ricoprire la carica, risultino, in base ai voti ottenuti, in posizione utile per essere eletti;
 - c) pubblicizza il proprio decreto all'albo e sui siti Internet della scuola, dei dipartimenti interessati e lo invia in copia ai nominati e al rettore.

Art. 11 – Carenza di rappresentanze e votazioni suppletive

1. Qualora le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum del 10% o non sia stato raggiunto il numero degli eligendi previsto, l'organo monocratico che ha indetto le elezioni, con le modalità meglio specificate nelle parti successive delle presenti disposizioni dedicate alle singole tipologie di elezioni, convoca con proprio decreto elezioni suppletive o l'assemblea degli studenti elettori per l'elezione dell'integrazione della rappresentanza, nell'ambito della quale dovranno essere, se possibile, attivate le eventuali riserve previste, carenti dopo le elezioni; le elezioni suppletive o le elezioni svolte durante le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo.
2. Qualora sia scelta la modalità assembleare, l'assemblea è presieduta e verbalizzata dall'organo monocratico che ha indetto le elezioni o da un docente, suo delegato, il quale cura che gli studenti intervenuti e votanti, a scrutinio segreto, appongano la firma sull'apposito registro predisposto con l'elenco degli aventi diritto al voto, prima di ricevere la scheda elettorale.
3. Le votazioni suppletive o l'assemblea devono svolgersi, di norma, entro 10 giorni dal giorno o dall'ultimo giorno di votazione (se le elezioni si sono svolte su più giorni).
4. L'organo monocratico che ha indetto le elezioni emana il decreto di nomina delle rappresentanze integrative.
5. Nel caso non sia comunque raggiunto il numero di eligendi previsto, l'organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto.
6. Se nel corso del mandato fino al 31.10.2015 si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità (ad esempio, per dimissioni, per conseguimento della laurea e termine o abbandono degli studi ecc...), l'organo monocratico che ha indetto le elezioni effettua le nomine sostitutive con proprio decreto attingendo dalla graduatoria dei non eletti, nel rispetto, finché possibile, delle riserve, ove previste; qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento della graduatoria non è inficiata la valida costituzione dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto; le condizioni in base alle quali occorre comunque procedere a votazioni suppletive sono specificate nelle parti successive delle presenti disposizioni dedicate alle singole tipologie di elezioni.

Norme specifiche per le singole elezioni

A) ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DEL CORSO/DEI CORSI DI STUDIO (ART. 52, COMMA 4, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Collegi elettorali

1. E' costituito, di norma, un collegio elettorale per ogni consiglio del corso/dei corsi di studio.
2. Qualora un consiglio dei corsi di studio riunisca la gestione di tutti i corso di studio dell'area disciplinare (allo stato, il consiglio riunito dei corsi di studio in Economia o il consiglio riunito dei corsi di studio in Lingue e letterature straniere) il consiglio di dipartimento può preventivamente deliberare, ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche, la costituzione di più collegi elettorali omogenei disciplinarmente - ad esempio, un collegio elettorale che comprenda il corso di laurea ed il corrispondente corso di laurea magistrale, oltre all'eventuale corso di laurea specialistica ad esaurimento - per ciascuno dei quali indica i corsi di studio e il numero dei docenti assegnati in quanto svolgono compiti didattici per tali corsi, al fine del calcolo dei rappresentanti degli studenti da eleggere per il singolo collegio elettorale.
3. Il decreto di indizione del coordinatore indica i corsi di studio gestiti dal consiglio o assegnati al collegio elettorale ed i relativi codici identificativi.

Art. 2 – Calcolo degli eligendi

1. Il decreto di indizione del coordinatore indica il numero dei docenti componenti del consiglio/collegio elettorale ed il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti, o che dimostrino di essere iscritti, alla data della votazione, ad uno dei corsi di studio gestiti dal consiglio o assegnati al collegio elettorale.
2. Il coordinatore si avvale della collaborazione e del supporto del Servizio offerta formativa e servizi agli studenti dell'Area didattica – Via Bensa, 1 - per la predisposizione del corretto elettorato (tutti gli studenti iscritti, ai corsi di studio gestiti dal consiglio o assegnati al collegio elettorale, alla data prevista per la votazione, senza tener conto dei mandati eventualmente svolti in precedenza, in quanto con l'emanazione del nuovo Statuto non opera la norma sul cumulo dei mandati che si intendono quindi azzerati).

Art. 4 – Riserva

1. Nel caso il consiglio gestisca più corsi di studio (o il collegio elettorale ricomprenda più corsi di studio), é garantita una riserva, finché possibile, a favore del più votato per ciascuno dei suddetti corsi di studio attivi, compresi quelli ad esaurimento che abbiano almeno una annualità ancora attiva.

Art. 5 – Mantenimento della carica nel CCS

1. Lo studente che ha conseguito la laurea non decade dalla carica di rappresentante nel caso in cui si sia iscritto ad un corso di laurea magistrale ricompreso nello stesso collegio elettorale per il quale era stato eletto.
2. Lo studente che ha conseguito la laurea non decade dalla carica di rappresentante qualora manifesti la volontà di proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale ricompreso nello stesso collegio elettorale per il quale era stato eletto; lo studente manifesta tale volontà

dichiarandola per iscritto o preiscrivendosi. La data della dichiarazione o della preiscrizione deve essere antecedente alla data della riunione del consiglio successiva alla data di laurea.

3. Lo studente di cui al precedente comma che non sia in regola col pagamento delle tasse universitarie alle relative scadenze, comprese quelle che prevedono il pagamento di una mora, o che non perfezioni l'iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto alla data di chiusura delle iscrizioni, è dichiarato decaduto d'ufficio ed è sostituito, finché possibile, con il primo dei non eletti in graduatoria.
4. Non subiscono alcun effetto e sono valide le deliberazioni del consiglio al quale gli studenti, di cui al comma precedente, abbiano partecipato in qualità di rappresentanti prima di essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 6 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il coordinatore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli studenti elettori, per integrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015 solo nel caso in cui il numero dei rappresentanti rimasti in carica sia inferiore al numero dei corsi di studio gestiti dal consiglio o ricompresi nel collegio elettorale ed ancora attivi (con almeno una annualità attiva nell'anno accademico in corso) al momento in cui si verifica la carenza non sostituibile.
2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del coordinatore, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

B) ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI, DEL RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI, DEL RAPPRESENTANTE DEGLI SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (ART. 39, COMMA 1, DELLO STATUTO)
--

Art. 1 – Collegi elettorali

1. Il direttore del dipartimento con proprio decreto indice le elezioni, da svolgersi in collegi distinti, rispettivamente, del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei dottorandi, del rappresentante degli specializzandi.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, per ciascuno dei suddetti collegi, rispettivamente, agli assegnisti di ricerca afferenti al dipartimento, agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e agli iscritti alle scuole di specializzazione affidati al dipartimento.
2. Il direttore del dipartimento si avvale della collaborazione e del supporto del Servizio personale docente dell'Area personale - per la predisposizione del corretto elettorato degli assegnisti di ricerca (tutti gli assegnisti afferenti al dipartimento in vigenza di contratto alla data prevista per la votazione) e del Servizio alta formazione dell'Area formazione permanente e post lauream - per la predisposizione dei corretti elettorati di dottorandi e specializzandi.

Art. 3 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verifica la cessazione del rappresentante o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il direttore del dipartimento, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.

2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del direttore del dipartimento, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

C) ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (ART. 55 DELLO STATUTO)

Art. 1 – Calcolo degli eligendi

1. Il decreto di indizione del direttore/coordinatore della scuola indica il numero dei docenti componenti del consiglio ed il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali.
2. Qualora il numero degli iscritti alla scuola sia pari o inferiore al numero degli eligendi, non si procede a elezioni ed il direttore/coordinatore convoca automaticamente tutti gli iscritti a partecipare al consiglio della scuola fino a che l'aumentato numero degli iscritti non consenta regolari elezioni.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti alla scuola di specializzazione alla data di votazione.
2. Il direttore/coordinatore si avvale della collaborazione e del supporto del Servizio alta formazione dell'Area formazione permanente e post lauream - Via Bensa, 1 - per la predisposizione dei corretti elettorati degli specializzandi, senza tener conto dei mandati eventualmente svolti in precedenza, in quanto con l'emanazione del nuovo Statuto non opera la norma sul cumulo dei mandati che si intendono quindi azzerati.

Art. 3 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il direttore/coordinatore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, solo in caso di carenza totale di rappresentanza, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per integrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.
2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del direttore/coordinatore della scuola, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

D) ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (ART. 39, COMMA 1, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Calcolo degli eligendi

1. Il decreto di indizione del direttore di dipartimento indica il numero dei docenti componenti del consiglio ed il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di corso di studio affidati al dipartimento, stabilito come struttura di riferimento per i relativi corsi gestiti dal CCS, e in carica alla data di votazione.

Art. 3 – Riserva

1. E' garantita una riserva, finché possibile, a favore del più votato per ciascuno dei consigli dei corsi di studio o dei collegi elettorali già costituiti dal dipartimento per l'elezione delle rappresentanza nei consigli dei corsi di studio.

Art. 4 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il direttore del dipartimento, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015 solo nel caso in cui il numero dei rappresentanti rimasti in carica sia inferiore al numero dei consigli di corso di studio o dei collegi elettorali costituiti dal dipartimento per l'elezione delle relative rappresentanze.
2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del direttore del dipartimento, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

E) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEL RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA (ART. 46, COMMA 1, LETT. D, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Collegi elettorali

1. Il preside con proprio decreto indice le elezioni, da svolgersi in collegi distinti, rispettivamente, dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi.

Art. 2 – Calcolo degli eligendi

1. Il decreto di indizione del preside indica il numero degli eligendi, che include un rappresentante dei dottorandi/specializzandi; gli eligendi sono pari al numero dei dipartimenti, anche interscuola, e comunque non inferiori al 15% dei componenti il consiglio della scuola; il numero è approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali.
2. Il numero dei rappresentanti da eleggere per ogni consiglio di scuola è stato come di seguito determinato col D.R. n. 322 del 3.9.2012:
 - Scuola di scienze m.f.n. n. 5 rappresentanti, di cui un dottorando/specializzando
 - Scuola di scienze mediche e farmaceutiche n. 6 rappresentanti, di cui un dottorando/specializzando
 - Scuola di scienze sociali n. 4 rappresentanti, di cui un dottorando/specializzando
 - Scuola di scienze umanistiche n. 3 rappresentanti, di cui un dottorando/specializzando
 - Scuola politecnica n. 5 rappresentanti, di cui un dottorando/specializzando

Art. 3 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per il **collegio elettorale studenti** spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola, o per i relativi eventuali collegi elettorali, e in carica alla data di votazione.
2. L'elettorato attivo per il **collegio elettorale dottorandi/specializzandi** spetta ai relativi rappresentanti nominati nei consigli dei dipartimenti della scuola e in carica alla data di votazione.

Art. 4 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per il **collegio elettorale studenti** spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola, o per i relativi eventuali collegi elettorali, in carica alla data di votazione e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini), iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale.
2. L'elettorato passivo per il **collegio elettorale dottorandi/specializzandi** spetta ai relativi rappresentanti nominati nei consigli dei dipartimenti della scuola, in carica alla data di votazione e, limitatamente ai dottorandi, iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini).

Art. 5 – Riserva

1. Per il **collegio elettorale studenti** é garantita una riserva, finché possibile, a favore del più votato per ciascuno dei dipartimenti della scuola diverso dal dipartimento di afferenza dell'eletto dottorando o specializzando.

Art. 6 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il preside, qualora la relativa graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.
2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del preside, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

F) ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NELLA COMMISSIONE PARITETICA DI SCUOLA PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 49, COMMA 2, DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DI SCUOLA O DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TRANSITORIE)

Art. 1 – Eligendi

1. Il decreto di indizione del preside indica il numero degli eligendi per ciascun consiglio di corso/dei corsi di studio, stabilito dal regolamento della scuola o da disposizioni regolamentari transitorie.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola e in carica alla data di votazione.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola, in carica alla data di votazione e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini), iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale.

Art. 4 – Riserve

1. Il decreto di indizione del preside indica le riserve a favore degli eligendi per ciascun consiglio di corso/dei corsi di studio e per le eventuali sedi decentrate, stabilite dal regolamento della scuola o da disposizioni regolamentari transitorie.

Art. 5 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il preside, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.

G) ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (ART. 23, COMMA 1, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di dipartimento e nei consigli di scuola in carica alla data di votazione, esclusi i rappresentanti dottorandi e specializzandi.

Art. 2 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di corso di studio in carica alla data di votazione e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini), iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale.

Art. 3 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verifica la cessazione del rappresentante o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per eleggere il rappresentante per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.
2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del rettore, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

H) ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL SENATO ACCADEMICO (ART. 15, COMMA 1, LETT. E, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Eligendi

1. Il decreto di indizione del rettore indica che il numero degli eligendi è pari a quattro.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi nominati nei consigli di dipartimento e nei consigli di scuola, in carica alla data di votazione.
2. Studenti, dottorandi e specializzandi sono ricompresi in un collegio elettorale unico.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che alla data stabilita dal decreto di indizione quale termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini).
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i dottorandi che alla data stabilita dal decreto di indizione quale termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini).
3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli specializzandi iscritti alla data stabilita dal decreto di indizione quale termine per la presentazione delle candidature.

Art. 4 – Candidature

1. Sono eleggibili gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi di cui all'art. 3, aventi diritto all'elettorato passivo, che abbiano presentato al rettore, entro i termini e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni, la propria candidatura ed il proprio *curriculum vitae* al fine della pubblicizzazione tramite l'albo ed il sito Internet dell'Ateneo.

Art. 5 – Incompatibilità

1. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel senato accademico non possono ricoprire alcun incarico di natura politica ed alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi fatti salvi il consiglio di corso/dei corsi di studio, il consiglio e la giunta del dipartimento.
2. Il rettore, nel caso rilevi una incompatibilità, provvede a richiedere all'eletto la necessaria opzione, debitamente sottoscritta, assegnando un termine fino ad un massimo di sette giorni per la presentazione.

Art. 6 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.
2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del rettore, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

D) ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 19, COMMA 1, LETT. D, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Eligendi

1. Il decreto di indizione del rettore indica che il numero degli eligendi è pari a due.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi nominati nei consigli dei dipartimenti e nei consigli di scuola, in carica alla data di votazione.
2. Studenti, dottorandi e specializzandi sono ricompresi in un collegio elettorale unico.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che alla data stabilita dal decreto di indizione quale termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini).
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i dottorandi che alla data stabilita dal decreto di indizione quale termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010 (riforma Gelmini).
3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli specializzandi iscritti alla data stabilita dal decreto di indizione quale termine per la presentazione delle candidature.

Art. 4 – Candidature

1. Sono eleggibili gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi di cui all'art. 3, aventi diritto all'elettorato passivo, che abbiano presentato al rettore, entro i termini e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni, la propria candidatura ed il proprio *curriculum vitae* al fine della pubblicizzazione tramite l'albo ed il sito Internet dell'Ateneo.

Art. 5 – Incompatibilità

1. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio di amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica ed alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi fatti salvi il consiglio di corso/dei corsi di studio, il consiglio e la giunta del dipartimento.
2. Il rettore, nel caso rilevi una incompatibilità, provvede a richiedere all'eletto la necessaria opzione, debitamente sottoscritta, assegnando un termine fino ad un massimo di sette giorni per la presentazione.

Art. 6 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.
2. Le elezioni suppletive sono facoltative, a discrezione del rettore, se la carenza si verifica negli ultimi quattro mesi del mandato.

L) ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI E DEL RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO (ART. 41, COMMA 1, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Collegi elettorali

1. Il direttore del dipartimento con proprio decreto indice le elezioni, da svolgersi in collegi elettorali distinti, rispettivamente, del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/ specializzandi.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, per ciascuno dei suddetti collegi, rispettivamente, ai rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento e, riuniti in unico collegio elettorale, al rappresentante dei dottorandi e al rappresentante degli specializzandi nel consiglio del dipartimento.
2. Qualora, per il collegio elettorale dottorandi/specializzandi, esista un unico rappresentante nel consiglio del dipartimento, non si procede a elezioni ed il direttore del dipartimento convoca automaticamente tale rappresentante a partecipare alla giunta del dipartimento.

Art. 3 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato, nell'ambito di un collegio elettorale, si verifica la cessazione del rappresentante o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il direttore del dipartimento, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.

M) ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (ART. 28, COMMA 1, DELLO STATUTO)

Art. 1 – Eligendi

1. Il decreto di indizione del rettore indica che il numero degli eligendi è pari a due, di cui almeno una donna.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nominati nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, in carica alla data di votazione.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli di corso di studio, in carica alla data di votazione.

Art. 4 – Riserve

1. È garantita una riserva a favore dell'elezione di una donna.

Art. 5 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita o qualora attingendo dalla suddetta graduatoria non sia possibile garantire la riserva statutaria, e non siano ancora state emanate apposite norme del regolamento generale di Ateneo, procede a convocare elezioni suppletive, o l'assemblea degli elettori, per reintegrare la rappresentanza per lo scorcio di mandato restante fino al 31.10.2015.